



COMUNE DI SIZZANO

PROVINCIA DI NOVARA

C.A.P. 28070 - CODICE FISCALE 80001390030

DELIBERAZIONE N. 12 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.

L'anno duemilatredici addì trenta del mese luglio alle ore 19,00
nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

Presente Assente

		Presente	Assente
VERCELLONI STEFANO	Sindaco	x	
PONTI CELSINO	Consigliere	x	
FONTANA GIUSEPPE	Consigliere	x	
COMINOLI PAOLO	Consigliere		x
ZANCATO SILVIA	Consigliere	x	
MAGGIORE MARIA TERESA	Consigliere	x	
CREPALDI GIAN LUCA	Consigliere	x	
GIROMINI GIANLUCA	Consigliere	x	
ORLANDO MANUELA	Consigliere	x	
CAVAGNA GIANFRANCO	Consigliere	x	
ERBETTA LUIGI	Consigliere	x	
GIONNI TITO	Consigliere	x	
PAGANOTTI LUCIANO	Consigliere	x	

Totali 12 1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale supplente dr. Giuseppe Vinciguerra il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. VERCELLONI STEFANO – Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell'ordine del giorno.

DELIBERA DI C.C. N. 12 DEL 30.07.2013

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco invita il Consigliere Crepaldi, in qualità di Assessore competente per materia a introdurre l'argomento all'Ordine del giorno; questi spiega al Consiglio le scelte in termini di aliquote proposte dall'Amministrazione, tenuto conto delle difficoltà date dalla confusione del Governo nazionale sull'argomento e della necessità di avere comunque una quadratura del Bilancio; per raggiungere l'attuale risultato l'Ufficio finanziario e l'Assessorato competente hanno formulato un numero notevole di proiezioni ipotetiche, in media ogni dieci giorni per vari mesi, in relazione ai dati in continua evoluzione trasmessi dal M.E.F., da ultimo nel giovedì precedente il Consiglio; tutto ciò ha portato al paradossale effetto di non essere in grado di produrre una proposta di Bilancio sensata prima del mese di Luglio, mentre in passato si era in grado già a Febbraio, con la conseguenza di avere a disposizione, per mettere in pratica gli intendimenti dell'Amministrazione, nella sostanza, solo tre mesi utili;

il Consigliere Paganotti chiede precisazioni sulle categorie delle pertinenze assoggettate a tributo e se sia possibile definire gli aggravii del tributo per singole categorie di utenti;

il Consigliere Crepaldi fa presente che non è possibile definire l'aumento per i singoli utenti in modo generalizzato perché ogni caso è a se stante;

il Consigliere Erbetta chiede di quanto aumenti l'incasso con gli incrementi di aliquota deliberati rispetto all'aliquota base;

il Responsabile del Servizio finanziario, autorizzata, precisa che l'aumento di gettito fra l'aliquota base dello 0,74% e quella proposta dello 0,92% è di circa € 80.000;

il Consigliere Crepaldi spiega che, a rigore, sarebbe stato necessario un maggiore incremento dell'aliquota per avere certezza di un equilibrio economico fino alla fine dell'anno, tuttavia si è preferito intervenire tagliando ulteriormente le spese ove possibile, con interventi sulle singole voci del Bilancio;

il Consigliere Ponti precisa che l'incremento dell'aliquota proposto non è legato ad aumenti di spesa, bensì al nuovo meccanismo dei trasferimenti statali che, a causa di sempre maggiori tagli, costringe gli Enti ad intervenire sulle tariffe; rileva, infine, che rispetto all'anno precedente l'aumento dell'aliquota non è dallo 0,74% allo 0,92% ma di soli 8 punti centesimali poiché già lo scorso anno l'aliquota stessa era attestata allo 0,84%, per cui il maggiore introito è di circa € 40.000 e non, come detto, di € 80.000;

ATTESO che:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

- ai sensi dell'art. 10, comma 4 quater, d.l. 08.04.2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6.6.2013, n. 64, che ha modificato l'art. 1, comma 381, L. 24.12.2012, n. 228 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2013 è posticipato al 30 settembre 2013;

- l'articolo 8 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 istituisce, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria e l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", anticipa, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria.

- l'imposta municipale propria, a norma del comma 1 dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011, sostituisce l'imposta comunale sugli immobili e, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.

CONSIDERATO che la competenza a deliberare le aliquote dell'imposta municipale propria è del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, convertito nella L.214/2011.

PRESO ATTO delle variazioni previste dal comma 4 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 dei moltiplicatori da applicare alle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni già rivalutate.

TENUTO conto che ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

1. ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO

Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO

Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO

Riduzione fino allo 0,1 per cento.

4. L'ALIQUOTA DI BASE PUO' ESSERE RIDOTTA FINO ALLO 0,4 PER CENTO

relativamente agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, agli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES ed agli immobili locati.

5. L'ALIQUOTA DI BASE PUO' ESSERE RIDOTTA FINO ALLO 0,38 PER CENTO

per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore ai tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

INTERCALARE N. 1 ALLA DELIBERA DI C.C. N. 12 DEL 30.07.2013

IL SINDACO
F.to Stefano Vercelloni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to F.Lella

CONSIDERATO inoltre che, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00.

TENUTO CONTO che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e in tal caso il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

ATTESO che la suddetta detrazione, ma non l'aliquota ridotta e la maggiorazione per i figli, si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e precisamente *alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*

TENUTO CONTO che il comma 12-quinquies dell'articolo 4 del D.L. n. 16 del 2012 stabilisce che ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*. E', quindi, solo all'ex coniuge, in quanto soggetto passivo, che spettano le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, concernenti l'aliquota ridotta, la detrazione e la maggiorazione per i figli di età non superiore a 26 anni.

DATO ATTO che l'articolo 13 comma 10 del D.L. 201/2011 a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell'articolo 4 del D.L. 16/2012, prevede che *i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.*

DATO atto che l'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011, prevede che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria;

Visto il comma 1° dell'art. 1, comma 380 della L. n. 228 del 24.12.2012 (Legge di stabilità 2013);

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Quanto sopra premesso, si propone quanto segue:

1. Di determinare le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013:

• ALIQUOTA DI BASE:

0,92 PER CENTO

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:

0,40 PER CENTO

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:

0,20 PER CENTO

2. Di determinare le seguenti detrazioni dall'imposta municipale propria per l'anno 2013:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, detto limite di età non si applica e la detrazione spetta in ogni caso ove il figlio dimorante e residente sia disabile in misura uguale o superiore a 75%; detta detrazione non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00.

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 relativo alla competenza del Consiglio comunale.

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Con otto voti favorevoli e numero quattro astenuti (consiglieri: Cavagna, Erbetta, Giogni e Paganotti) espressi nei modi di legge dai dodici presenti e votanti

DELIBERA

1. Di determinare le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013:

• ALIQUOTA DI BASE:

0,92 PER CENTO

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:

0,40 PER CENTO

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:

0,20 PER CENTO

2. Di determinare le seguenti detrazioni dall'imposta municipale propria per l'anno 2013:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, detto limite di età non si applica e la detrazione spetta in ogni caso ove il figlio dimorante e residente sia disabile in misura uguale o superiore a 75%; detta detrazione non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00.

INTERCALARE N. 2 ALLA DELIBERA DI C.C. N. 12 DEL 30.07.2013

IL SINDACO
F.to Stefano Vercelloni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to F. Lella

3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013.

4. Di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, con otto voti favorevoli e numero quattro astenuti (consiglieri: Cavagna, Erbetta, Gianni e Paganotti) espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs 267/2000.

oOo

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to Stefano Vercelloni

Il Segretario Comunale
F.to F. Lella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 06.08.2013 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì 06.03.2013

Il Segretario Comunale
F.to F. Lella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D:Lgs 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Lì

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 06.08.2013

Il Segretario Comunale

